



COMUNE DI TORRECUSO

Provincia di Benevento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHÉ CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA.

INDICE

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Procedimenti in corso.

Art. 3 - Strutture tecniche competenti in materia sismica.

Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione.

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico.

Art. 6 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali.

Art. 7 - Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori.

IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 8 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico.

Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione.

Art. 10 - Modulistica.

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 11 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Norme di rinvio.

Art. 13 - Entrata in vigore.

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 *bis* della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. ed, in particolare, la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e per gli adempimenti connessi, relativamente alle **opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.**

2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 *bis* della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico), con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983)";
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983);
- c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983)";
- d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983)";
- e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983);
- f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di

- opere, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983);
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983);
- h) controllo sulla realizzazione dei lavori interessanti (articolo 5 comma 4):
- a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del Regolamento n. 4/2010), con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010), con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k) sono, altresì, oggetto di trasferimento le ordinarie attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti di seguito elencate, qualora relative a lavori che non interessano "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna":
- ✓ ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori:
 - o comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - o voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;
 - ✓ svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;
 - ✓ svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo;
 - ✓ ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai Comuni, dall'Unione di Comuni o Comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 s.m.i., e svolgimento dei

- conseguenti procedimenti amministrativi,
- ✓ conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

Art. 2 - Procedimenti in corso.

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere completati e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
2. I procedimenti si intendono “in corso” qualora sia stato avviato in data antecedente all’entrata in vigore del presente Regolamento il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:
 - sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato “progetto strutturale” – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento;
 - sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorra procedere alla richiesta di una variante non sostanziale;
3. Le variazioni in corso d’opera, invece, da attuarsi successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative), che richiedono, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l’art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008.
4. Le varianti indicate al comma precedente sono quelle che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l’organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

Art. 3 - Strutture tecniche competenti in materia sismica.

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii., l’esame e l’istruttoria dei progetti verranno espletati da una Commissione composta nel seguente modo:
 - tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
 - un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all’albo, il quale svolge anche funzioni di Segretario della commissione.
2. La funzione di Presidente della commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera, ai sensi della legge citata al comma 1.
3. La commissione è nominata con decreto del Sindaco, nell’ambito di un apposito elenco istituito dal Comune, a seguito di apposito avviso pubblico e dura in carica tre anni.
4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a

seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale.

5. Le pratiche, quindi, corredate dal parere, sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, il quale, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione e trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione.

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo di corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).

2. Il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

3. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

4. Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012.

5. Il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto in favore dei Comuni da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della Commissione e dalle attività accessorie, di cui al presente regolamento.

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico.

1. La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii. richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello

strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

2. A tal fine, il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa, è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e, successivamente, presentare domanda di autorizzazione sismica: in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 6 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali.

1. Qualora gli interventi non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio, ad essi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui alla L.R. n. 9/83, in quanto non sottoposti ad autorizzazione sismica né a deposito sismico; per essi non deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture, di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380 del 2001.

2. In tal caso, è sufficiente, ai fini sismici, allegare alla pratica edilizia una dichiarazione, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione del progetto architettonico, asseveri che l'intervento riguarda opere non strutturali, che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio. In particolare:

- nel caso di intervento edilizio sottoposto a titolo abilitativo edilizio, questa dichiarazione è resa nell'ambito dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Permesso di Costruzione, Scia, Dia);
- per gli interventi di manutenzione straordinaria, cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 380 del 2001 (attività edilizia libera), la dichiarazione è resa nell'ambito della asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 del medesimo art. 6;
- per gli interventi edilizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del D.P.R. n. 380 del 2001, non essendo prevista una dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, la dichiarazione è contenuta nella comunicazione dell'inizio dei lavori a firma del titolare dell'immobile;
- nel caso degli interventi edilizi liberalizzati, elencati dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, in assenza sia della asseverazione del tecnico abilitato sia della comunicazione di inizio dei lavori, la dichiarazione che l'intervento riguarda opere non strutturali non è richiesta.

Art. 7 - Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori.

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi

previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo regolamento regionale n. 4/10.

2. Pertanto:

- se la richiesta di deposito/autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono la presentazione di una variante al progetto strutturale;
- se il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA/SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dall'autorizzazione sismica.

IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 8 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico.

1. Ai fini del deposito e del rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni sismiche, il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal regolamento regionale n. 4/2010 (integrato dal regolamento regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune. 2. Alla domanda dovrà allegare:

- un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano “opere di edilizia privata” che non superano l'altezza di “metri 10,50 dal piano di campagna”;
- dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguarda “opere pubbliche o di interesse strategico” e che l'altezza dal piano di campagna non supera 10,50 m dal piano di campagna;
- tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in formato digitale.

3. Dopo la presentazione della denuncia dei lavori, l'Ufficio Tecnico trasmette la pratica alla Commissione per il rilascio del parere ed avvia l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti.

4. La commissione sismica si riunisce almeno una volta al mese ed esamina tutti i progetti depositati fino a quel momento rispettando l'ordine cronologico di presentazione al protocollo; a

seguito dell'esame e dell'istruttoria, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale.

5. La commissione, quando lo ritenga necessario, può richiedere, per il tramite dell'Ufficio Tecnico comunale, chiarimenti, integrazioni ovvero la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione, da far produrre entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, termine durante il quale il procedimento rimane sospeso.

6. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al responsabile dell'Ufficio Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

7. La commissione trasmette le pratiche, corredate dal parere rilasciato, al Responsabile dell'Ufficio tecnico che, effettuato il controllo documentale, procede entro i successivi quindici giorni, e comunque entro i termini indicati al comma 3, al rilascio dell'autorizzazione ovvero al suo diniego motivato, previa comunicazione di cui all'art.10 bis della legge n. 241/90 e ss. mod..

8. Al termine del procedimento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale trasmette al Settore provinciale del Genio Civile, in formato cartaceo o su supporto informatizzato, il provvedimento sismico, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna" nonché dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'Ufficio Tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico".

Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della Commissione.

1. La Commissione, nominata con Decreto sindacale, svolge le attività così come disciplinate dal Regolamento regionale n. 4/2010, come integrato dal regolamento regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'espletamento dell'attività istruttoria amministrativa, la commissione verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;

- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

2. La Commissione è, inoltre, investita di tutte le competenze indicate all'art.1, comma 2, del presente regolamento, tra le quali, in particolare:

- a) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983);
- b) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del Regolamento n. 4/2010);
- c) ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010);
- d) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- e) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;
- f) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- g) predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico.

3. Il segretario della Commissione svolge tutte le attività complementari ai lavori della commissione ovvero, a titolo esemplificativo:

- a. redazione dei verbali delle sedute;
- b. predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c. predisposizione dei pareri.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, propedeutiche o consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; in particolare effettua i controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi

tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983).

5. Spetta al Responsabile dell'Ufficio vigilanza la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione ovvero, in particolare, il controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983).

Art. 10 – Modulistica.

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico e per gli atti consequenziali, ci si avvale della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del regolamento regionale n. 4/2010.

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 11 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica.

1. Ai sensi della L.R. n. 9/83 e del regolamento regionale n. 4/10, in conformità al DPR n. 380/01, le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, spettano al Comune.

2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici comunali sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio; qualora essi accertino l'inizio di lavori in assenza di autorizzazione sismica o di deposito del progetto strutturale ne danno comunicazione all'Ufficio Tecnico della Regione, mediante trasmissione di processo verbale di accertamento della violazione (art. 96 del D.P.R. 380/01).

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.